

REGOLAMENTO (CE) N. 436/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999⁽¹⁾, in particolare l'articolo 115, paragrafo 2, e l'articolo 121,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 479/2008 ha modificato il regime precedente istituito per il settore vitivinicolo dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽²⁾ e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario⁽³⁾ con decorrenza dal 1° agosto 2009.
- (2) Attualmente le informazioni obbligatorie e le disposizioni relative all'aggiornamento e al monitoraggio dello schedario viticolo sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2392/86 e le modalità di applicazione relative all'istituzione dello schedario viticolo figurano nel regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) L'articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede l'obbligo per alcuni Stati membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
- (4) È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 649/87 e adottare le modalità di applicazione relative allo schedario viticolo.
- (5) Gli obiettivi principali dello schedario viticolo sono la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo. A norma dell'articolo 116 del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo relative alle superfici siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di con-

trollo (SIGC). È necessario disporre in particolare che l'identificazione del conduttore agricolo e delle particelle viticole coltivate siano compatibili con il SIGC.

- (6) Per evitare eccessivi oneri amministrativi senza pregiudizio per gli obiettivi dello schedario viticolo, è opportuno esentare dalla raccolta di informazioni i conduttori che hanno una produzione molto limitata.
- (7) Per garantire l'utilizzazione pratica dello schedario viticolo è opportuno che le informazioni necessarie per lo schedario siano coerenti con le informazioni richieste nell'ambito del titolo IV, «Potenziale produttivo», del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione⁽⁵⁾, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- (8) Per garantire la coerenza tra i dati disponibili relativi alla viticoltura, è necessario includere nello schedario viticolo alcuni dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole⁽⁶⁾, in particolare i dati relativi all'anno di impianto della particella viticola.
- (9) Per far sì che le informazioni contenute nello schedario corrispondano in permanenza alla situazione reale della viticoltura, è opportuno prevederne l'aggiornamento costante e la verifica regolare.
- (10) A norma dell'articolo 111 del regolamento (CE) n. 479/2008, i produttori di uve destinate alla vinificazione e i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia prodotti, mentre i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno le scorte di mosto e di vino che detengono. Tale articolo stabilisce inoltre che gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve di dichiarare ogni anno i quantitativi di prodotti immessi in commercio.

⁽¹⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.1987, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

- (11) Per agevolare il trattamento dei dati relativi alle dichiarazioni, è opportuno considerare ciascuna dichiarazione presentata nell'unità amministrativa competente come indipendente dalle altre che lo stesso produttore può aver presentato in altre unità amministrative dello Stato membro.
- (12) Non è necessario imporre l'obbligo di una doppia dichiarazione ai produttori per i quali tutte le informazioni necessarie possono essere fornite nella sola dichiarazione di produzione del vino. I piccolissimi produttori possono essere esentati da tale obbligo, dato che la loro produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria.
- (13) È inoltre opportuno imporre l'obbligo di presentare dichiarazioni agli operatori che cedono i prodotti vitivinicoli prima delle date previste per dette dichiarazioni.
- (14) Per facilitare la gestione del mercato, occorre fissare la data alla quale devono essere presentate le dichiarazioni. Per tener conto dei diversi periodi dell'anno in cui hanno luogo le operazioni di vendemmia negli Stati membri, occorre disporre lo scaglionamento delle date alle quali i produttori devono effettuare le dichiarazioni.
- (15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno predisporre moduli contenenti gli elementi che devono figurare nelle dichiarazioni, pur lasciando alla discrezione degli Stati membri la scelta della forma nella quale detti elementi devono essere forniti dagli operatori.
- (16) L'impiego dei procedimenti informatici nei vari settori dell'attività amministrativa sostituisce progressivamente la gestione manuale dei dati. È quindi opportuno poter ricorrere ai procedimenti informatici ed elettronici anche ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni obbligatorie.
- (17) È opportuno consentire agli Stati membri che dispongono di uno schedario viticolo completo di utilizzare alcuni dati ivi contenuti, come ad esempio la superficie. È quindi opportuno esentare i produttori dalla dichiarazione della superficie a determinate condizioni.
- (18) È opportuno permettere agli Stati membri con una superficie viticola non superiore a 500 ha o con una produzione di vino non superiore a 50 000 hl di escludere determinate informazioni dalle dichiarazioni e di esentare i produttori dalla presentazione di determinate dichiarazioni a condizioni da stabilirsi.
- (19) È opportuno stabilire le date entro le quali occorre centralizzare a livello nazionale le informazioni raccolte.
- (20) Attualmente è possibile acquisire un'adeguata conoscenza della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo soltanto sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e di giacenza presentate dai vari soggetti interessati. È pertanto necessario prendere le opportune disposizioni per garantire che gli interessati presentino dichiarazioni complete ed esatte e prevedere le sanzioni da applicare sia in caso di mancata dichiarazione che in caso di presentazione di dichiarazioni false o incomplete.
- (21) Per lo stesso motivo è indispensabile fissare le date entro le quali occorre trasmettere alla Commissione le informazioni raccolte riguardo alle dichiarazioni obbligatorie e stabilire la forma di tale comunicazione.
- (22) Per controllare l'andamento del mercato vitivinicolo, è necessario disporre di alcuni dati relativi a tale mercato. Oltre ai dati forniti dai riepiloghi delle varie dichiarazioni, è indispensabile possedere informazioni sulle disponibilità, le utilizzazioni e i prezzi del vino. Occorre quindi disporre che gli Stati membri si procurino tali informazioni e le comunichino alla Commissione a date fisse.
- (23) È possibile esentare dalla comunicazione dei prezzi alcuni Stati membri la cui produzione globale rappresenta un volume relativamente modesto della produzione comunitaria.
- (24) Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione⁽¹⁾, che ha stabilito le modalità di applicazione relative alle informazioni necessarie per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.
- (25) Per tener conto del mercato unico nella Comunità, occorre fornire agli organismi responsabili di controllare la detenzione e l'immissione sul mercato dei prodotti vitivinicoli gli strumenti necessari per eseguire un controllo efficace nel rispetto di norme uniformi valide nell'intera Comunità.
- (26) L'articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 dispone che i prodotti vitivinicoli possono circolare nella Comunità soltanto se scortati da un documento di accompagnamento ufficiale. A norma del paragrafo 2 del suddetto articolo, le persone fisiche o giuridiche che detengono prodotti vitivinicoli hanno l'obbligo di tenere registri nei quali devono essere fra l'altro indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

⁽¹⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

- (27) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽¹⁾, ha permesso di compiere progressi nell'armonizzazione fiscale nella Comunità. Per stabilire regole uniformi valide in tutta la Comunità e semplificare le formalità amministrative per i professionisti e i cittadini è opportuno, in particolare, considerare documenti di accompagnamento riconosciuti anche i documenti che scortano il trasporto di prodotti vitivinicoli ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali.
- (28) Per il trasporto di prodotti vitivinicoli non soggetti alle suddette disposizioni fiscali e per il trasporto di prodotti vitivinicoli che provengono da piccoli produttori occorre prevedere un documento di accompagnamento che permetta agli organismi competenti di monitorare la circolazione di detti prodotti. A tal fine può essere accettato qualsiasi documento commerciale che rechi almeno le indicazioni necessarie per identificare il prodotto e seguire l'itinerario del trasporto.
- (29) Per evitare formalità amministrative inutilmente gravose per i trasportatori è necessario esentare dall'obbligo di presentazione di qualsiasi documento di accompagnamento il trasporto di determinati prodotti vitivinicoli su distanza limitata o condizionati in piccoli recipienti e in quantità limitate.
- (30) L'impiego dei procedimenti informatici nelle attività amministrative degli operatori sostituisce progressivamente i documenti cartacei. Appare pertanto adeguato autorizzare l'impiego di procedimenti informatici anche per la compilazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.
- (31) Per l'esportazione di prodotti vitivinicoli sono richiesti documenti supplementari ai documenti di accompagnamento, in particolare la dichiarazione di esportazione. Occorre pertanto definire procedure supplementari per la compilazione e la convalida di tali documenti.
- (32) Un'attenzione particolare deve essere prestata al monitoraggio dei trasporti di prodotti vitivinicoli sfusi, maggiormente esposti al rischio di manipolazioni fraudolente rispetto ai prodotti già imbottigliati, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati. In tal caso, è necessario esigere informazioni supplementari e la preventiva convalida del documento di accompagnamento.
- (33) Per agevolare il controllo da parte delle autorità competenti è necessario esigere che, all'atto dell'immissione in libera pratica di un prodotto proveniente da un paese terzo, nei documenti che ne scortano il trasporto sia fatto riferimento al documento VI 1.
- (34) Le disposizioni relative alla compilazione dei documenti amministrativi di accompagnamento e del documento di accompagnamento semplificato si riferiscono a norme riguardanti l'attestazione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta di determinate categorie di vini. Occorre pertanto prevedere le disposizioni relative a tale attestazione. È necessario adottare norme relative all'attestazione dell'origine di determinati vini anche per i trasporti che non sono soggetti a formalità fiscali, in particolare per l'esportazione. Per semplificare le formalità amministrative per i cittadini e sollevare gli organismi competenti da incombenze ripetitive, è opportuno stabilire norme in base alle quali questi organismi possono autorizzare gli speditori che soddisfano determinate condizioni ad iscrivere essi stessi nel documento di accompagnamento le indicazioni relative all'origine del vino, fatta salva la possibilità di procedere ai controlli del caso.
- (35) È opportuno stabilire le misure che le autorità competenti devono adottare nel caso di un trasporto effettuato da uno speditore che abbia commesso una violazione grave o nel caso di un trasporto irregolare, senza che la regolarizzazione di tali trasporti comporti ritardi superiori ai tempi strettamente necessari.
- (36) Affinché la consultazione dei registri permetta agli organismi competenti di monitorare efficacemente la circolazione e la detenzione di prodotti vitivinicoli, specialmente nell'ambito della collaborazione intracomunitaria di tali organismi, occorre armonizzare a livello comunitario le norme relative alla tenuta dei registri.
- (37) Gli obblighi relativi alla tenuta dei registri possono comportare oneri amministrativi sproporzionati per alcuni operatori. È opportuno quindi che gli Stati membri possano esentare tali operatori da determinati obblighi.
- (38) I prodotti utilizzati in determinate pratiche enologiche, soprattutto per l'arricchimento, l'acidificazione e la dolcificazione, sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti. Pertanto, per tali prodotti deve essere obbligatoria la tenuta di registri che consentano agli organismi competenti di controllarne la circolazione e l'utilizzazione.
- (39) Il controllo dei vini spumanti e dei vini liquorosi richiede un'attenzione particolare, perché sono addizionati di altri prodotti. È quindi necessario disporre che nei registri siano indicate informazioni supplementari.
- (40) Il documento che scorta il trasporto di prodotti vitivinicoli previsto dalla normativa comunitaria è un'importante fonte di informazioni per gli organismi incaricati di accertare il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore del vino. È opportuno dare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni supplementari in materia di applicazione del presente regolamento per i trasporti che iniziano sul loro territorio.

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

- (41) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾, gli Stati membri possono prescrivere disposizioni supplementari o specifiche per i prodotti che circolano sul loro territorio. Una di tali disposizioni prevede che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve possa essere sostituita dall'indicazione della densità espressa in gradi Oechsle fino al 31 luglio 2010. Si tratta di una pratica tradizionale in uso soprattutto presso i piccoli produttori, che hanno bisogno ancora di qualche anno per poter adottare le nuove norme sull'indicazione della massa volumica. È quindi opportuno prorogare tale deroga abrogando il regolamento (CE) n. 884/2001.
- (42) È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ai documenti di accompagnamento e ai registri, in modo che essa possa trasmettere tali informazioni agli altri Stati membri.
- (43) È opportuno che gli Stati membri conservino per un periodo adeguato le informazioni necessarie a fini di controllo e verifica dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (44) Occorre adottare le disposizioni necessarie per risolvere i casi di errore palese, forza maggiore e altre circostanze eccezionali in modo da garantire la parità di trattamento dei trasportatori. Occorre anche adottare le norme da applicare per le situazioni create artificialmente, impedendo che sia possibile avvantaggiarsene.
- (45) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

SCHEDARIO VITICOLO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine allo schedario viticolo.

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) «conduttore», una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che coltiva una superficie vitata;
- b) «particella viticola», particella agricola vitata, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione ⁽²⁾;
- c) «superficie vitata abbandonata», l'insieme delle superfici vitate che non sono più regolarmente sottoposte a pratiche colturali destinate ad ottenere un prodotto commerciabile.

Articolo 3

Informazioni contenute nello schedario viticolo

1. Per la costituzione e l'aggiornamento di uno schedario viticolo gli Stati membri raccolgono:

- a) per ogni conduttore che possiede una superficie vitata di almeno 0,1 ha o che è soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione in virtù della normativa comunitaria o nazionale, le informazioni relative:
- i) alla sua identificazione;
 - ii) all'ubicazione delle particelle viticole;
 - iii) alla superficie delle particelle viticole;
 - iv) alle caratteristiche delle vigne piantate sulle particelle viticole;
 - v) agli impianti illegali, ai diritti di impianto e al regime di estirpazione, ai sensi del titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008;
 - vi) agli aiuti per la ristrutturazione, la riconversione e la vendemmia verde, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) le superfici delle particelle viticole non figuranti alla lettera a);
- c) per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di persone fisiche o giuridiche, tenuta a presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 9, le informazioni relative:
- i) alla sua identificazione;

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

ii) alle dichiarazioni obbligatorie di cui al titolo II.

2. Le informazioni relative alle caratteristiche delle particelle viticole sono indicate distintamente nel fascicolo aziendale. Se tuttavia l'omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella.

3. Lo schedario viticolo contiene almeno le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, i cui dettagli e relative specifiche figurano nell'allegato I del presente regolamento.

4. Alcuni Stati membri non sono tuttavia tenuti a raccogliere né a inserire nello schedario viticolo le seguenti informazioni:

- a) le informazioni di cui all'allegato I, punto 1.1, numero 3, e punto 1.2, numeri 5-7, nel caso degli Stati membri a cui non si applica il regime transitorio dei diritti di impianto in virtù dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) le informazioni di cui all'allegato I, punto 1.2, numeri 9 e 10, nel caso degli Stati membri a cui non si applica il regime di estirpazione in virtù dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- c) l'informazione di cui all'allegato I, punto 1.2, numero 3, lettere b) e c), nel caso degli Stati membri esonerati dalla classificazione delle varietà di uve da vino in virtù dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

Articolo 4

Conservazione e aggiornamento delle informazioni

Gli Stati membri provvedono alla conservazione dei dati contenuti nello schedario viticolo per tutto il tempo necessario per il monitoraggio e il controllo delle misure cui si riferiscono e comunque almeno per le cinque campagne viticole successive a quella cui si riferiscono.

Gli Stati membri provvedono al regolare aggiornamento dello schedario viticolo via via che le informazioni raccolte sono disponibili.

Articolo 5

Controllo delle informazioni

Gli Stati membri procedono almeno ogni cinque anni, per ogni conduttore e per ogni persona fisica o giuridica, o associazione di tali persone, che ha l'obbligo di presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 9, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dai fascicoli

«del conduttore» e dai fascicoli «di produzione» e la situazione reale. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica.

TITOLO II

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE E INFORMAZIONI PER IL CONTROLLO DEL MERCATO NEL SETTORE VITIVINICOLO

Articolo 6

Oggetto

Il presente titolo riguarda le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 in ordine alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni necessarie per il controllo del mercato nel settore vitivinicolo.

Articolo 7

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) «produttori di uva», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che producono uva;
- b) «rivenditori al minuto», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità.

CAPO I

Dichiarazioni obbligatorie

Articolo 8

Dichiarazione di vendemmia

1. I produttori di uva presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione di vendemmia, presso l'unità amministrativa prevista, comprendente almeno i dati riportati nell'allegato II ed eventualmente nell'allegato III.

Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per azienda.

2. Sono dispensati dalla dichiarazione di vendemmia i produttori di uva:

- a) la cui produzione di uva è interamente destinata ad essere consumata tal quale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uve;

- b) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ha di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
- c) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ha di vigneto e che conferiscono l'intera vendemmia ad una cantina cooperativa o ad un'associazione a cui aderiscono.

Nel caso di cui al primo comma, lettera c), i produttori di uva sono tenuti a consegnare alla cantina cooperativa o all'associazione ivi indicate una dichiarazione che precisa:

- a) il nome, il cognome e l'indirizzo del viticoltore;
- b) il quantitativo di uva conferito;
- c) la superficie della vigna in oggetto e la sua ubicazione.

La cantina cooperativa o l'associazione verifica, sulla base delle informazioni in suo possesso, l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione.

3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 9, gli Stati membri possono esentare dalla dichiarazione di vendemmia:

- a) i produttori che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità dell'uva da loro raccolta;
- b) i produttori soci di una cantina cooperativa o di un'associazione, che conferiscono la totalità dell'uva da loro raccolta, sotto forma di uve e/o di mosti, a detta cantina cooperativa o associazione, compresi i produttori di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 9

Dichiarazione di produzione

1. Le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che con la vendemmia della campagna in corso hanno prodotto vino e/o mosto, presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di produzione recante almeno le indicazioni di cui all'allegato IV.

Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per impianto di vinificazione.

2. Sono dispensati dalla dichiarazione di produzione i produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nonché i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti di prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non è stato né sarà immesso in commercio, in qualsiasi forma.

3. Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione di produzione i produttori soci di una cantina cooperativa soggetta all'obbligo di presentare una dichiarazione, che conferiscono a tale cantina la loro produzione di uve riservandosi di produrre per il consumo familiare un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri.

4. Nel caso di persone fisiche o giuridiche, o di associazioni di dette persone, che cedono prodotti a monte del vino, gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire ai produttori tenuti a presentare dichiarazioni di poter accedere alle varie informazioni che devono indicare in tali dichiarazioni.

Articolo 10

Dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione

1. Gli Stati membri possono disporre che le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, comprese le cantine cooperative, che, anteriormente alla data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, hanno trattato e/o immesso in commercio prodotti a monte del vino nell'ambito della campagna in corso, presentino alle autorità competenti una dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione.

2. Sono dispensati dalla dichiarazione di trattamento e/o di commercializzazione i produttori di uva soci di una cantina cooperativa soggetta all'obbligo di presentare una dichiarazione, che conferiscono a tale cantina la loro produzione di uve riservandosi di produrre per il consumo familiare un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri.

Articolo 11

Dichiarazione di giacenza

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenute al 31 luglio, in cui figurano almeno i dati specificati nell'allegato V. Per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli comunitari, non figurano in tale dichiarazione i prodotti ottenuti da uve raccolte nella vendemmia del medesimo anno civile.

Tuttavia, gli Stati membri la cui produzione annuale di vino non supera i 50 000 ettolitri possono dispensare i commercianti che non siano rivenditori al minuto e che detengano quantitativi limitati dal presentare la dichiarazione di cui al primo comma, a condizione che le autorità competenti siano in grado di fornire alla Commissione una valutazione statistica dei quantitativi giacenti nello Stato membro.

CAPO II

Disposizioni comuni

Articolo 12

Formulari

1. Gli Stati membri predispongono i modelli di formulari per le varie dichiarazioni e procurano che i formulari rechino almeno i dati di cui agli allegati II, III, IV e V.

I formulari possono essere rilasciati e utilizzati per mezzo di sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. I formulari possono non recare il riferimento esplicito alla superficie se lo Stato membro è in grado di ricavare con esattezza tale dato dalle altre informazioni che figurano nella dichiarazione, in particolare la superficie in produzione e il raccolto totale dell'azienda, o nello schedario viticolo.

3. I dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono centralizzati a livello nazionale.

Articolo 13

Rapporto con lo schedario viticolo

In deroga agli articoli 8 e 9 e agli allegati II e IV del presente regolamento, gli Stati membri che, conformemente all'articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008, hanno istituito uno schedario viticolo aggiornato annualmente, od altro analogo strumento amministrativo di controllo, possono esentare le persone fisiche o giuridiche, le associazioni di tali persone o i produttori indicati nei suddetti articoli dall'obbligo di dichiarare la superficie.

In tal caso, le autorità competenti degli Stati membri completano esse stesse le dichiarazioni con l'indicazione della superficie quale risulta dai dati dello schedario.

Articolo 14

Deroghe

1. Gli Stati membri con una superficie viticola non superiore a 500 ha, che dispongono di alcune delle informazioni da indicare obbligatoriamente nelle dichiarazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 in base ad altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalle dichiarazioni suddette.

Gli Stati membri con una superficie viticola non superiore a 500 ha, che in base ad altri atti amministrativi dispongono di tutte le informazioni da indicare obbligatoriamente nelle dichiarazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono esentare gli

operatori dalla presentazione delle dichiarazioni suddette o di alcune di esse.

2. Gli Stati membri con una produzione di vino non superiore a 50 000 hl per campagna vitivinicola, che dispongono di alcune delle informazioni da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione di cui all'articolo 11 in base ad altri atti amministrativi, possono escludere tali informazioni dalla dichiarazione suddetta.

Gli Stati membri con una produzione di vino non superiore a 50 000 hl per campagna vitivinicola, che dispongono di tutte le informazioni da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione di cui all'articolo 11 in base ad altri atti amministrativi, possono esentare gli operatori dalla presentazione di tale dichiarazione.

3. Gli Stati membri che dispongono di un sistema informatico che permetta di correlare i dichiaranti, la produzione dichiarata e le particelle viticole corrispondenti possono esentare i produttori dall'indicazione dei codici delle particelle previsti all'allegato II, da dichiarare a norma dell'articolo 8. La correlazione è possibile in particolare attraverso il codice dell'azienda, il riferimento a un gruppo di particelle o un riferimento contenuto nello schedario viticolo.

Articolo 15

Criteri da rispettare

1. Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti che possono variare secondo i diversi criteri oggettivi che influiscono su tale conversione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i coefficienti contemporaneamente al riepilogo di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

2. Il quantitativo di vino da indicare nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 9 è il quantitativo totale ottenuto al termine della fermentazione alcolica principale, incluse le fecce di vino.

Articolo 16

Termini di presentazione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli 8 e 9 sono presentate entro il 15 gennaio. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori. Essi possono inoltre fissare la data alla quale i quantitativi detenuti sono presi in considerazione ai fini della stesura delle dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 11 sono presentate entro il 10 settembre per i quantitativi detenuti alla data del 31 luglio. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori.

*Articolo 17***Controlli**

Gli Stati membri istituiscono controlli e ogni misura utile per garantire che le suddette dichiarazioni siano veritiere.

*Articolo 18***Sanzioni**

1. Le persone soggette all'obbligo di presentare dichiarazioni di vendemmia, di produzione o di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni entro i termini di cui all'articolo 16 del presente regolamento sono escluse, salvo forza maggiore, dal beneficio delle misure previste agli articoli 12, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 479/2008 per la campagna di cui trattasi e per quella successiva.

Tuttavia un superamento dei termini di cui all'articolo 16 del presente regolamento non superiore a 10 giorni lavorativi comporta solo una riduzione proporzionale pari ad una percentuale degli importi da versare per la campagna in corso, fissata dall'autorità competente in funzione del ritardo, fatte salve le sanzioni nazionali.

2. Salvo forza maggiore e ferme restando le sanzioni nazionali, se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni previste al paragrafo 1 incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione delle misure previste agli articoli 12, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 479/2008, l'aiuto da versare è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa.

*CAPO III***Obblighi di informazione a carico degli Stati membri***Articolo 19***Comunicazioni degli Stati membri**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

a) per la campagna in corso:

i) entro il 15 settembre, le stime del volume previsto di prodotti del settore vitivinicolo ottenuti sul loro territorio;

ii) entro il 30 novembre, le stime delle disponibilità e delle utilizzazioni di prodotti vitivinicoli sul loro territorio;

iii) entro il 15 aprile, il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione;

b) per le campagne precedenti:

i) entro il 30 novembre, il riepilogo delle dichiarazioni di giacenza di fine campagna;

ii) entro il 15 dicembre, il bilancio provvisorio della campagna precedente;

iii) entro il 15 marzo, il bilancio definitivo della penultima campagna.

2. Tali bilanci sono trasmessi a Eurostat, l'Ufficio statistico delle Comunità europee.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni fatto nuovo di importanza e natura tali da modificare sensibilmente la stima delle disponibilità e delle utilizzazioni fatta sulla base dei dati definitivi degli anni precedenti.

3. Per la constatazione dell'andamento dei prezzi, gli Stati membri la cui produzione vinificata ha superato, nei cinque anni precedenti, oltre il 5 %, in media, della produzione totale comunitaria di vino, comunicano alla Commissione i seguenti dati, con riferimento ai vini di cui all'allegato IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 479/2008:

a) entro il 15 di ogni mese, un riepilogo delle quotazioni relative al mese precedente; oppure

b) il 1° agosto 2009, le fonti pubbliche di informazione che ritengono attendibili per la constatazione dei prezzi.

Gli Stati membri fanno salvo il diritto della Commissione di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nelle fonti di informazione di cui al primo comma, lettera b).

Gli Stati membri procedono ad una selezione limitata dei mercati da seguire e determinano in totale le otto quotazioni più rappresentative dei vini bianchi e dei vini rossi prodotti sul loro territorio.

I prezzi si riferiscono a merce sfusa franco azienda del produttore e sono espressi in euro per grado/ettolitro o per ettolitro.

CAPO IV

Disposizioni generali e finali

Articolo 20

Disposizione generale

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri che istituiscono un sistema di dichiarazioni di vendemmia, di produzione, di trattamento e/o di commercializzazione o di giacenza che preveda informazioni più complete perché riguarda, in particolare, categorie di soggetti obbligati più ampie di quelle di cui agli articoli 8, 9 e 11.

TITOLO III

DOCUMENTI CHE SCORTANO IL TRASPORTO DI PRODOTTI VITIVINICOLI E REGISTRI DA TENERE NEL SETTORE VITIVINICOLO

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 21

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente titolo reca le modalità di applicazione dell'articolo 112 del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto concerne i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, fatta salva l'applicazione della direttiva 92/12/CEE. Esso stabilisce:

a) le norme per la compilazione dei documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli:

i) all'interno di uno Stato membro, sempreché tale trasporto non sia scortato da un documento prescritto dalle disposizioni comunitarie basate sulla direttiva 92/12/CEE;

ii) destinati all'esportazione verso paesi terzi;

iii) negli scambi intracomunitari:

— qualora il trasporto venga effettuato da un piccolo produttore che lo Stato membro in cui inizia il trasporto ha dispensato dal compilare un documento di accompagnamento semplificato, oppure

— qualora si tratti del trasporto di un prodotto vitivinicolo non soggetto ad accisa;

b) disposizioni supplementari per la compilazione:

i) del documento amministrativo di accompagnamento o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo;

ii) del documento di accompagnamento semplificato o del documento commerciale utilizzato per sostituirlo;

c) le norme per l'attestazione dell'origine per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) nei documenti che accompagnano il trasporto di tali vini.

2. Il presente titolo stabilisce inoltre le norme che disciplinano la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite a cura delle persone che detengono prodotti vitivinicoli per l'esercizio della loro attività professionale.

Articolo 22

Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) «produttori», le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che possiedono o hanno posseduto uve fresche, mosto di uve o vino nuovo ancora in fermentazione e che li trasformano o li fanno trasformare in vino;

b) «piccoli produttori», i produttori che producono in media meno di 1 000 hl di vino all'anno;

c) «rivenditori al minuto», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi;

d) «documento amministrativo di accompagnamento», un documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione ⁽²⁾;

e) «documento di accompagnamento semplificato», un documento conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ⁽³⁾;

f) «intermediari», le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di tali persone, che acquistano o vendono professionalmente prodotti vitivinicoli senza disporre di impianti per il deposito di tali prodotti;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17.

- g) «dispositivo di chiusura», un sistema di chiusura per recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri;
- h) «imbottigliamento», il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;
- i) «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b), gli Stati membri si basano su una media di produzione annua calcolata su almeno tre campagne consecutive. Essi hanno facoltà di non considerare piccoli produttori i produttori che acquistano uve fresche o mosti di uve per trasformarli in vino.

CAPO II

Documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli

Articolo 23

Oggetto

Nonostante l'eventuale impiego di procedure informatizzate, ogni persona fisica o giuridica e ogni associazione di tali persone, compresi gli intermediari, che abbia residenza o sede nel territorio doganale della Comunità e che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo deve compilare, sotto la sua responsabilità, un documento che scorta il trasporto, in appresso denominato «documento di accompagnamento».

Articolo 24

Documenti di accompagnamento riconosciuti

1. Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento:
- a) per i prodotti soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE:
- i) in caso di immissione in circolazione con sospensione dei diritti di accisa, un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale compilato a norma del regolamento (CEE) n. 2719/92;
- ii) in caso di circolazione intracomunitaria o di immissione al consumo nello Stato membro di partenza, un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale compilato a norma del regolamento (CEE) n. 3649/92;
- b) per i prodotti non soggetti alle formalità di circolazione di cui alla direttiva 92/12/CEE, compreso eventualmente il vino

prodotto da piccoli produttori, ogni documento recante almeno i dati di cui all'allegato VI, sezione C, nonché le indicazioni supplementari prescritte se del caso dagli Stati membri, compilato secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b):

- a) per i trasporti di prodotti che hanno inizio sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento sia compilato secondo il modello figurante nell'allegato VII;
- b) per i trasporti di prodotti che hanno inizio e che si concludono sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento non sia suddiviso in caselle e che le indicazioni prescritte non siano numerate secondo il modello figurante nell'allegato VII.

Articolo 25

Deroghe

In deroga all'articolo 23, non sono richiesti documenti di accompagnamento per scortare:

- a) per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri:
- i) il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato dal produttore delle uve, per proprio conto, con inizio dal suo vigneto o da un altro impianto che gli appartiene, se la distanza totale da percorrere su strada non è superiore a 40 km e il trasporto è diretto:
- se si tratta di un produttore singolo, all'impianto di vinificazione del produttore,
 - se si tratta di un produttore socio di un'associazione, all'impianto di vinificazione dell'associazione;
- ii) il trasporto di uve, pigiate o meno, effettuato dal produttore delle uve, o per suo conto da un terzo che non sia il destinatario, con inizio dal proprio vigneto:
- se il trasporto è diretto all'impianto di vinificazione del destinatario, situato nella stessa zona viticola, e
 - se la distanza totale da percorrere non è superiore a 40 km; in casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare tale distanza a 70 km;

iii) il trasporto di aceto di vino;

- iv) su autorizzazione dell'organismo competente, il trasporto nella stessa unità amministrativa locale o verso un'unità amministrativa limitrofa o, su autorizzazione individuale, il trasporto nella stessa unità amministrativa regionale:
- se il prodotto è trasportato tra due impianti di una stessa impresa, fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), o
 - se il proprietario del prodotto non cambia e se il trasporto è effettuato per motivi attinenti alla vinificazione, ai trattamenti, al magazzinaggio o all'imbotigliamento;
- v) il trasporto di vinacce e di fecce di vino:
- diretto ad una distilleria, se è scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto, o
 - se è effettuato per ritirare tali prodotti dalla vinificazione sotto supervisione, a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 555/2008;
- b) per quanto riguarda i prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, fatte salve le disposizioni della direttiva 92/12/CEE:
- i) il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera:
- 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,
 - 100 litri per tutti gli altri prodotti;
- ii) il trasporto di vini o di succhi di uve destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e ad organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate;
- iii) il trasporto di vino o di succo di uve:
- compreso nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita,
- caricato a bordo di navi, aeromobili e treni per essere consumato;
- iv) il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, diverso dai trasporti di cui alla lettera a), se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri;
- v) il trasporto di prodotti destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro;
- vi) il trasporto di campioni commerciali;
- vii) il trasporto di campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale.
- In casi eccezionali, gli organismi competenti possono portare a 70 km la distanza di 40 km di cui al primo comma, lettera a), punto i).
- Nei casi di esenzione dall'obbligo di scortare con un documento di accompagnamento i trasporti di cui al primo comma, lettera b), punti da i) a v), gli speditori diversi dai rivenditori al minuto e dai privati che cedono occasionalmente il prodotto ad altri privati devono comunque essere in grado in qualsiasi momento di provare l'esattezza di tutte le annotazioni prescritte per i registri di cui al capo III o per gli altri registri previsti dallo Stato membro interessato.

Articolo 26

Compilazione di un documento di accompagnamento

1. Il documento di accompagnamento si considera debitamente compilato se contiene le indicazioni di cui all'allegato VI.
2. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per un solo trasporto.
3. I documenti di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, possono essere compilati e rilasciati per mezzo di sistemi informatici secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri.

Il contenuto dei documenti di accompagnamento è identico, che siano compilati su supporto elettronico o cartaceo.

Articolo 27

Documento di accompagnamento per l'esportazione

1. Se il destinatario è stabilito fuori dal territorio doganale della Comunità, l'originale del documento di accompagnamento e una copia, eventualmente gli esemplari n. 1 e n. 2, sono presentati, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione. Tale ufficio doganale verifica che siano indicati, da un lato, sulla dichiarazione di esportazione, il tipo di documento, la data e il numero del documento presentato e, dall'altro, sull'originale del documento di accompagnamento e sulla copia o, eventualmente, sui due esemplari del medesimo, il tipo di documento, la data e il numero della dichiarazione di esportazione.

L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari succitati una delle diciture elencate nell'allegato IX, autenticate con il proprio timbro. Esso consegna questi esemplari del documento di accompagnamento, timbrati e con la dicitura di cui sopra, all'esportatore o al suo rappresentante. Quest'ultimo è tenuto ad accertarsi che un esemplare accompagni il prodotto esportato.

2. Gli estremi di cui al paragrafo 1, primo comma, comprendono almeno il tipo di documento, la data e il numero del documento, nonché, per quanto riguarda la dichiarazione di esportazione, il nome e la sede dell'organismo competente per l'esportazione.

3. I prodotti vitivinicoli esportati temporaneamente, nel quadro del regime di perfezionamento passivo a norma dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾, verso un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), per esservi sottoposti a operazioni di magazzinaggio, invecchiamento e/o condizionamento, sono scortati, oltre che dal documento di accompagnamento, dalla scheda d'informazione prevista dalla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963. Tale scheda reca, nelle caselle riservate alla designazione delle merci, la designazione conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché l'indicazione della quantità dei vini trasportati.

Tali indicazioni sono tratte dall'originale del documento che scorta il trasporto con il quale i vini sono stati inoltrati sino all'ufficio doganale in cui è rilasciata la scheda d'informazione. In tale scheda sono inoltre indicati il tipo, la data e il numero del documento precitato che hanno scortato il trasporto in precedenza.

In caso di reintroduzione nel territorio doganale della Comunità di prodotti di cui al primo comma, la scheda d'informazione, debitamente compilata dall'ufficio doganale competente del-

l'EFTA, vale come documento di accompagnamento per il trasporto fino all'ufficio doganale di destinazione della Comunità o di immissione in consumo, a condizione che tale documento rechi, nella casella riservata alla designazione delle merci, i dati di cui al primo comma.

L'ufficio doganale competente nella Comunità vidima una copia o fotocopia di tale documento fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

4. Per quanto concerne i vini DOP o IGP esportati in un paese terzo sulla scorta di un documento di accompagnamento conforme al presente regolamento, tale documento deve essere presentato, unitamente ad ogni altro documento giustificativo necessario, all'organismo competente all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità, purché non si tratti di prodotti rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3, né di prodotti in reintroduzione ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93. Se i documenti giustificativi sono stati ritenuti idonei, l'ufficio doganale competente vidima una copia o fotocopia dell'attestato della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta fornita dal destinatario o dal suo rappresentante e la riconsegna al medesimo ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 28

Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

1. Se il documento di accompagnamento è compilato per scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, il numero di riferimento del documento deve essere attribuito dall'organismo competente il cui nome e indirizzo figurano sul medesimo documento di accompagnamento. Tale organismo può essere un organismo incaricato del controllo fiscale.

2. Il numero di riferimento:

- a) fa parte di una serie progressiva; e
- b) è prestampato.

Il requisito di cui alla lettera b) può essere omesso se si usa un sistema informatico.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'originale del documento di accompagnamento debitamente compilato e copia dello stesso sono convalidati prima del trasporto e in occasione di ogni trasporto:

- a) mediante apposizione del visto dell'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto; o

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

b) dallo speditore, mediante apposizione della marca prescritta o dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dall'organismo competente di cui alla lettera a).

4. Se si utilizza un documento amministrativo di accompagnamento o un documento commerciale conforme al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure un documento di accompagnamento semplificato o un documento commerciale conforme al regolamento (CEE) n. 3649/92, gli esemplari n. 1 e n. 2 sono convalidati prima del trasporto secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

Articolo 29

Trasporto di quantitativi superiori a 60 litri

Per il trasporto di un quantitativo superiore a 60 litri di uno dei prodotti vitivinicoli sfusi sottoelencati, oltre al documento prescritto per il trasporto di cui si tratta è richiesta una copia autenticata dall'organismo competente:

- a) prodotti originari della Comunità:
- i) vini destinati ad essere trasformati in vini DOP;
 - ii) mosto di uve parzialmente fermentato;
 - iii) mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
 - iv) mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
 - v) succo di uve;
 - vi) succo di uve concentrato;
- b) prodotti non originari della Comunità:
- i) uve fresche, escluse le uve da tavola;
 - ii) mosto di uve;
 - iii) mosto di uve concentrato;
 - iv) mosto di uve parzialmente fermentato;
 - v) mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
 - vi) mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
 - vii) succo di uve;

viii) succo di uve concentrato;

ix) vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204.

Il disposto del primo comma si applica anche ai seguenti prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all'articolo 25:

- a) fecce di vino;
- b) vinacce destinate ad una distilleria o ad un'altra trasformazione industriale;
- c) vinello;
- d) vino alcolizzato;
- e) vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 479/2008, per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;
- f) prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

La copia di cui al primo comma è trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la suddetta copia con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione o all'emissione qualora essa stessa l'abbia redatta, all'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.

Articolo 30

Trasporto di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica

Per ogni trasporto, sul territorio doganale della Comunità, di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica, il documento di accompagnamento reca:

- a) il numero del documento VI 1, compilato conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008;

- b) la data di compilazione di tale documento;
- c) il nome e l'indirizzo dell'organismo del paese terzo che ha compilato tale documento o che ne ha autorizzato la compilazione da parte di un produttore.

Articolo 31

Attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta

1. Il documento di accompagnamento vale come attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta se è stato debitamente compilato:

- a) da uno speditore che sia altresì produttore del vino trasportato e che non acquisti né venda prodotti vitivinicoli ottenuti da uve raccolte in regioni diverse da quelle di cui utilizza la denominazione per designare i vini ottenuti dalla sua produzione;
- b) da uno speditore non contemplato nella lettera a) e se l'esattezza delle indicazioni è certificata sul documento di accompagnamento dall'organismo competente sulla scorta delle informazioni contenute nei documenti che hanno accompagnato i trasporti precedenti del prodotto in questione;
- c) in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, e se sono rispettate le seguenti condizioni:
- i) il documento di accompagnamento è compilato secondo il modello prescritto per:
- il documento amministrativo di accompagnamento, oppure
 - il documento di accompagnamento semplificato, oppure
 - il documento di accompagnamento il cui modello figura nell'allegato VII, oppure
 - il documento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
- ii) le seguenti diciture sono iscritte nell'apposito spazio del documento di accompagnamento:
- per i vini DOP: «Il presente documento vale quale attestato della denominazione di origine protetta per i vini in esso indicati»,
 - per i vini IGP: «Il presente documento vale quale attestato dell'indicazione geografica protetta per i vini in esso indicati»;

- iii) le diciture di cui al punto ii) sono autenticate dall'organismo competente mediante l'apposizione del proprio timbro, l'indicazione della data e la firma del responsabile, secondo i casi,

— sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il modello di cui al punto i), primo e secondo trattino, o

— sull'originale del documento di accompagnamento e su una copia se si utilizza il modello di cui al punto i), terzo e quarto trattino;

- iv) il numero di riferimento del documento di accompagnamento è stato attribuito dall'organismo competente;

- v) in caso di spedizione da uno Stato membro che non è quello di produzione, se riporta:

— il numero di riferimento,

— la data di compilazione,

— il nome e l'indirizzo dell'organismo competente che figura sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima della rispedizione e nei quali è stata certificata la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

2. Ogni Stato membro può rendere obbligatorio l'attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta per i vini prodotti sul proprio territorio.

3. Gli organismi competenti di ogni Stato membro possono autorizzare gli speditori che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 ad iscrivere essi stessi o a far prestampare le diciture relative all'attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta sui formulari del documento d'accompagnamento a condizione:

- a) che le diciture siano preventivamente autenticate mediante apposizione del timbro dell'organismo competente, della firma del responsabile e della data; o
- b) che le diciture siano autenticate dagli stessi speditori mediante apposizione di un timbro speciale riconosciuto dagli organismi competenti e conforme al modello figurante nell'allegato VIII; il timbro può essere prestampato sui formulari se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine riconosciuta.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 3 è concessa esclusivamente agli speditori che effettuano abitualmente spedizioni di vini DOP o IGP per i quali sia stato verificato, in seguito a una prima domanda, che i registri di entrata e di uscita sono tenuti in modo conforme al capo III e consentono quindi di controllare l'esattezza delle indicazioni figuranti nei documenti.

Gli organismi competenti possono negare l'autorizzazione agli speditori che non offrono tutte le garanzie ritenute necessarie. Essi possono inoltre revocare l'autorizzazione, in particolare se gli speditori non soddisfano più le condizioni previste al primo comma o non offrono più le garanzie necessarie.

5. Gli speditori che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 sono tenuti ad adottare le misure necessarie per la custodia del timbro speciale o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'organismo competente o l'impronta del timbro speciale.

6. Negli scambi con i paesi terzi, solo i documenti di accompagnamento compilati a norma del paragrafo 1 all'atto di un'esportazione dallo Stato membro di produzione attestano, per i vini DOP o IGP, che la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta del prodotto è conforme alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. Tuttavia, se l'esportazione ha luogo da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, il documento di accompagnamento compilato a norma del paragrafo 1 con il quale è esportato il prodotto vale quale attestato della denominazione di origine o dell'indicazione geografica se reca:

a) il numero di riferimento;

b) la data di emissione;

c) il nome e l'indirizzo dell'organismo di cui al paragrafo 1 indicati sui documenti con i quali il prodotto è stato trasportato prima di essere esportato e nei quali è stata certificata la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta.

7. Il documento di accompagnamento vale quale attestato della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di un paese terzo per un vino importato, se è compilato conformemente al presente articolo utilizzando uno dei modelli di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i).

Articolo 32

Prodotto rifiutato dal destinatario

Il destinatario, se respinge una parte o la totalità di un prodotto trasportato con un documento di accompagnamento, appone a tergo del documento la dicitura «Respinto dal destinatario», con la data e la propria firma, specificando, se del caso, il quantitativo respinto in litri o chilogrammi.

In tal caso, il prodotto di cui trattasi può essere rinviato allo speditore sulla scorta dello stesso documento di accompagnamento, oppure può essere conservato nei locali del trasportatore sino alla compilazione di un nuovo documento destinato a scortare il prodotto all'atto della rispedizione.

Articolo 33

Trasporto effettuato da uno speditore che ha commesso una violazione grave

1. L'organismo competente, se ha accertato che una persona fisica o giuridica, o un'associazione di tali persone, che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, ha commesso una violazione grave delle disposizioni comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle stesse, o se abbia fondato motivo di sospettare che sussista siffatta violazione, può prescrivere che lo speditore compili il documento di accompagnamento e chiedi il visto dell'organismo competente.

Tale visto, all'atto del rilascio, può essere subordinato al rispetto di condizioni sull'utilizzazione successiva del prodotto. Il visto reca il timbro, la firma del responsabile dell'organismo competente e la data.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica altresì per i trasporti di prodotti le cui condizioni di produzione e la cui composizione non sono conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Articolo 34

Trasporti irregolari

1. Qualora si accerti che un trasporto per il quale è prescritto un documento di accompagnamento è effettuato senza tale documento o con un documento contenente indicazioni false, errate o incomplete, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è effettuato l'accertamento o qualsiasi altro servizio od ente incaricato di controllare l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo adotta le misure necessarie:

a) per regolarizzare il trasporto rettificando gli errori materiali oppure compilando un nuovo documento;

- b) se del caso, per sanzionare l'irregolarità accertata, proporzionalmente alla gravità della stessa, in particolare mediante applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1.

L'organismo competente o il servizio o ente di cui al primo comma appone il proprio timbro sui documenti rettificati o nuovamente compilati a norma di tale comma. La regolarizzazione di eventuali irregolarità non deve ritardare il trasporto oltre il tempo strettamente necessario.

In caso di irregolarità gravi o reiterate, l'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico informa l'autorità territorialmente competente per il luogo di spedizione. Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.

2. Se la regolarizzazione di un trasporto ai sensi del paragrafo 1, primo comma, risulta impossibile, l'organismo competente o il servizio o ente che ha accertato l'irregolarità blocca il trasporto. Esso informa lo speditore di tale blocco e delle misure adottate. Tali misure possono comprendere il divieto dell'immissione in commercio del prodotto.

Articolo 35

Caso fortuito o di forza maggiore

Se nel corso di un trasporto si verifica un caso fortuito o di forza maggiore che determina il frazionamento ovvero la perdita totale o parziale del carico per il quale è prescritto un documento di accompagnamento, il trasportatore chiede all'autorità competente del luogo in cui si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore di procedere all'accertamento dei fatti.

Entro i limiti delle sue possibilità, il trasportatore informa anche l'organismo competente più vicino alla località nella quale si è verificato il caso fortuito o di forza maggiore, affinché lo stesso prenda le misure necessarie per regolarizzare il trasporto in questione.

CAPO III

Registri

Articolo 36

Oggetto

1. Le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone, che possiedono, per l'esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, un prodotto vitivinicolo sono soggette all'obbligo di tenere registri indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di detto prodotto, denominati di seguito «registri».
2. Gli Stati membri possono prevedere che gli intermediari siano soggetti all'obbligo di tenere i registri secondo norme e modalità da essi stabilite.
3. Le persone soggette all'obbligo di tenere i registri indicano negli stessi le entrate e le uscite, verificatesi nei loro impianti, di

ciascuna partita di prodotti di cui al paragrafo 1, nonché le operazioni effettuate di cui all'articolo 41, paragrafo 1. Tali persone devono inoltre essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei registri relativa all'entrata e all'uscita, un documento che ha scortato il trasporto corrispondente o un altro documento giustificativo, in particolare un documento commerciale.

Articolo 37

Deroghe

1. Non sono soggetti all'obbligo di tenere i registri:
 - a) i rivenditori al minuto;
 - b) i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto.
2. L'iscrizione nei registri non è richiesta per l'aceto di vino.
3. Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di tenere i registri le persone fisiche e giuridiche, e le associazioni di tali persone, che posseggono o mettono in vendita esclusivamente prodotti vitivinicoli in piccoli recipienti, presentati in conformità dell'articolo 25, lettera b), punto i), purché in qualsiasi momento sia possibile effettuare un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze sulla base di altri documenti giustificativi, in particolare dei documenti commerciali utilizzati per la contabilità finanziaria.

Articolo 38

Costituzione dei registri

1. I registri sono:
 - a) creati da un sistema informatico secondo le modalità adottate dalle autorità competenti degli Stati membri; il contenuto dei registri informatizzati è il medesimo dei registri cartacei; oppure
 - b) costituiti da fogli fissi numerati in ordine progressivo; oppure
 - c) costituiti da appropriati elementi di contabilità moderna, riconosciuta dagli organismi competenti, a condizione che in essi figurino le indicazioni che devono essere contenute nei registri.

Tuttavia, gli Stati membri possono disporre:

- a) che i registri tenuti dai commercianti che non effettuano alcuna delle operazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1, né alcuna pratica enologica, siano costituiti dall'insieme dei documenti di accompagnamento;
- b) che i registri tenuti dai produttori siano costituiti da annotazioni apposte a tergo delle dichiarazioni di vendemmia, di produzione o di giacenza previste dal titolo II o allegate a tali dichiarazioni.

2. I registri sono tenuti per impresa e nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti.

Tuttavia, e a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono detenuti resti possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi, gli organismi competenti possono permettere, se del caso, dandone istruzione:

- a) che i registri siano tenuti nella sede dell'impresa nel caso in cui i prodotti siano depositati in magazzini diversi di una stessa impresa, situati nella stessa unità amministrativa locale o in un'unità limitrofa;
- b) che la tenuta dei registri sia affidata a un'impresa specializzata in materia.

Se un'impresa possiede punti di vendita al minuto adibiti alla vendita diretta al consumatore finale e riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l'obbligo di tenere i registri incombe ai depositi centrali, fatto salvo il disposto dell'articolo 37, paragrafo 3; le consegne destinate a tali punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite.

Articolo 39

Prodotti oggetto di registrazione

1. Per i prodotti iscritti nei registri sono tenuti conti distinti:
 - a) per ognuna delle categorie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008;
 - b) per ogni vino DOP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino;
 - c) per ogni vino IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in tale vino;
 - d) per ogni vino varietale senza DOP e senza IGP e i prodotti destinati ad essere trasformati in un tale vino.

I vini DOP di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 litri, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto previo accordo dell'organismo competente o di un servizio od ente da esso incaricato e a condizione che tutte le entrate e le uscite di

ogni vino DOP siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini IGP.

È obbligatorio annotare nei registri la perdita dell'uso della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta.

2. Gli Stati membri determinano il modo in cui nei registri si tiene conto:

- a) del consumo familiare del produttore;
- b) di eventuali variazioni di volume subite accidentalmente dai prodotti.

Articolo 40

Dati da registrare

1. Nei registri sono indicati, per ciascuna entrata o uscita:
 - a) il numero di controllo del prodotto, se richiesto dalle disposizioni comunitarie o nazionali;
 - b) la data dell'operazione;
 - c) il quantitativo effettivamente entrato o uscito;
 - d) il prodotto di cui trattasi, designato conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
 - e) un riferimento al documento che scorta o che ha scortato il trasporto di cui trattasi.
2. Per i vini di cui all'allegato IV, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008, nei registri tenuti dagli operatori sono registrate le indicazioni facoltative di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento che figurano nell'etichettatura o di cui sia previsto che vi figureranno.

Le indicazioni facoltative di cui al primo comma possono essere sostituite, nei registri tenuti dalle persone diverse dai produttori, dal numero di documento di accompagnamento e dalla data di compilazione del medesimo.

3. I recipienti per il magazzinaggio dei vini di cui al paragrafo 2 sono identificati nei registri ed è indicato anche il loro volume nominale. Questi recipienti recano inoltre le indicazioni apposite previste dagli Stati membri, che consentono all'organismo incaricato dei controlli di identificarne il contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.

Tuttavia, la marcatura dei recipienti di volume inferiore o uguale a 600 litri, riempiti dello stesso prodotto e immagazzinati insieme nella stessa partita, può essere sostituita dalla marcatura dell'intera partita, a condizione che essa sia chiaramente separata dalle altre partite.

4. Nei casi di cui all'articolo 31, paragrafo 6, è annotato nel registro di uscita un riferimento al documento con il quale il prodotto è stato precedentemente trasportato.

Articolo 41

Operazioni da registrare

1. Nei registri sono indicate le seguenti operazioni:

- a) aumento del titolo alcolometrico;
- b) acidificazione;
- c) disacidificazione;
- d) dolcificazione;
- e) taglio;
- f) imbottigliamento;
- g) distillazione;
- h) elaborazione di vini spumanti di ogni categoria, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati;
- i) elaborazione di vini liquorosi;
- j) elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;
- k) trattamento con carbone ad uso enologico;
- l) trattamento con ferrocianuro di potassio;
- m) elaborazione di vini alcolizzati;
- n) altri casi di aggiunta di alcole;
- o) trasformazione in un prodotto di un'altra categoria, in particolare in vino aromatizzato;

- p) trattamento mediante elettrodialisi o trattamento mediante scambio di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino;
- q) aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini;
- r) impiego di pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini;
- s) dealcolizzazione parziale dei vini;
- t) impiego sperimentale di nuove pratiche enologiche, col riferimento all'autorizzazione concessa dallo Stato membro;
- u) aggiunta di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio.

Se un'impresa è stata autorizzata a tenere la contabilità semplificata dei registri di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, l'organismo competente può ammettere che il duplicato delle dichiarazioni di cui all'allegato V, sezione D.4 del regolamento (CE) n. 479/2008, sia equivalente alle indicazioni che figurano nei registri relative alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico, di acidificazione e di disacidificazione.

2. Nei registri diversi da quelli di cui all'articolo 42, per ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati:

- a) l'operazione effettuata e la data della medesima;
- b) la natura e la quantità dei prodotti impiegati;
- c) la quantità di prodotto ottenuto con tale operazione, compreso l'alcol ottenuto dalla dealcolizzazione parziale dei vini;
- d) la quantità di prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l'alcolizzazione;
- e) la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
- f) la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione;

g) se si tratta di imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e la loro capacità;

h) se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore.

Se il prodotto cambia categoria in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri sono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.

Articolo 42

Registri dei vini spumanti e dei vini liquorosi

1. Per quanto riguarda l'elaborazione di vini spumanti, i registri devono menzionare, per ciascuna delle partite (cuvée) preparate:

a) la data della preparazione;

b) la data di imbottigliamento per tutte le categorie di vini spumanti di qualità;

c) il volume della partita (cuvée) e l'indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale;

d) la quantità di sciroppo zuccherino utilizzata;

e) la quantità di sciroppo di dosaggio;

f) il numero di bottiglie ottenute, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato sull'etichetta.

2. Per quanto riguarda l'elaborazione di vini liquorosi, i registri indicano per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione:

a) la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui all'allegato IV, punto 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) la natura e la quantità del prodotto aggiunto.

Articolo 43

Registri o conti speciali

1. Le persone soggette all'obbligo di tenuta dei registri sono altresì soggette all'obbligo di tenere registri o conti speciali di

entrata e di uscita per i seguenti prodotti che detengono a qualsiasi titolo, incluso l'impiego nei propri impianti:

a) saccarosio;

b) mosto di uve concentrato;

c) mosto di uve concentrato rettificato;

d) prodotti utilizzati per l'acidificazione;

e) prodotti utilizzati per la disacidificazione;

f) alcoli e acquaviti di vino.

La tenuta dei registri o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni di cui all'allegato V, sezione D.4, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Nei registri o conti speciali di cui al paragrafo 1 sono indicati distintamente per ciascun prodotto:

a) per quanto riguarda le entrate:

i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto;

ii) la quantità del prodotto;

iii) la data di entrata;

b) per quanto riguarda le uscite:

i) la quantità del prodotto;

ii) la data di utilizzazione o di uscita;

iii) se del caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario.

Articolo 44

Perdite

Gli Stati membri fissano le percentuali massime delle perdite dovute all'evaporazione durante il deposito in magazzino, ad operazioni varie o ad un cambiamento della categoria del prodotto.

Il responsabile dei registri informa per iscritto, entro un termine stabilito dagli Stati membri, l'organismo territorialmente competente se le perdite reali superano:

a) durante il trasporto, le tolleranze di cui all'allegato VI, parte B, punto 1.3; e

b) nei casi di cui al primo comma, le percentuali massime stabilite dagli Stati membri.

L'organismo competente di cui al secondo comma adotta le misure necessarie.

Articolo 45

Termini di registrazione

1. Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali:
 - a) di cui agli articoli 39, 40 e 44 sono effettuate, per le entrate, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e, per le uscite, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione;
 - b) di cui all'articolo 41 sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione e, per quelle relative all'arricchimento, il giorno stesso;
 - c) di cui all'articolo 43 sono effettuate, per le entrate e le uscite, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione o della spedizione e, per le utilizzazioni, il giorno stesso dell'utilizzazione.

Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è computerizzata, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le operazioni di cui all'articolo 41, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi considerati attendibili dall'organismo competente o da un servizio o ente dallo stesso incaricato.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatte salve le disposizioni adottate dagli Stati membri in forza dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere j) e k), le spedizioni relative ad uno stesso prodotto possono essere iscritte nei registri di uscita con periodicità mensile se il prodotto è condizionato unicamente nei recipienti di cui all'articolo 25, lettera b), punto i).

Articolo 46

Chiusura dei registri

I registri delle entrate e delle uscite devono essere chiusi (bilancio annuo) una volta l'anno, a una data che può essere fissata dagli Stati membri. In occasione del bilancio annuo è redatto l'inventario delle giacenze. Le giacenze esistenti devono essere iscritte come «entrata» nei registri ad una data successiva al bilancio annuo. Se dal bilancio annuo risultano differenze tra giacenze teoriche e giacenze effettive, ciò deve essere indicato nei registri chiusi.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai capi II e III

Articolo 47

Disposizioni generali e transitorie

1. Gli Stati membri possono:
 - a) prescrivere una contabilità di magazzino per i dispositivi di chiusura utilizzati per il condizionamento dei prodotti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, ai sensi dell'articolo 25, lettera b), punto i), che sono messi in vendita sul loro territorio, nonché l'apposizione, sugli stessi, di diciture particolari;
 - b) esigere indicazioni complementari per i documenti destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio, nella misura in cui dette indicazioni sono necessarie per il controllo;
 - c) prescrivere, sempreché ciò sia motivato dall'applicazione di metodi informatizzati di contabilità di magazzino, lo spazio per l'iscrizione di alcune indicazioni obbligatorie sui documenti destinati ad accompagnare i trasporti di prodotti vitivinicoli che hanno inizio sul loro territorio, a condizione che la presentazione dei modelli contemplati all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto i), non sia modificata;
 - d) permettere, per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, e per un periodo transitorio avente termine il 31 luglio 2015, che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia sostituita dall'indicazione della densità espressa in gradi Oechsle;
 - e) prescrivere, per i documenti che scortano trasporti dei prodotti vitivinicoli compilati sul loro territorio, l'obbligo di completare la data di inizio del trasporto con l'indicazione dell'ora di partenza del trasporto stesso;
 - f) disporre, ad integrazione dell'articolo 25, lettera a), punto i), che non occorre alcun documento per il trasporto di uve, pigiate o meno, o di mosti di uve, effettuato da un produttore socio di un'associazione di produttori, che li abbia prodotti egli stesso, oppure da un'associazione di produttori che possieda i prodotti in questione, o effettuato, per conto di uno dei due, verso un centro di raccolta o verso gli impianti di vinificazione di detta associazione, sempreché il trasporto inizi e termini nella stessa zona viticola e, ove si tratti di un prodotto destinato ad essere trasformato in vino DOP, all'interno della regione determinata o di una zona a questa limitrofa;

- g) prevedere, disponendo in tal caso l'impiego di copie:
- i) che lo speditore compili una o più copie del documento che scorta i trasporti aventi inizio sul loro territorio;
 - ii) che il destinatario compili una o più copie del documento che scorta i trasporti iniziati in un altro Stato membro o in un paese terzo e aventi termine nel loro territorio;
- h) prevedere che la deroga contemplata all'articolo 25, lettera a), punto ii), riguardante l'esenzione dal documento di accompagnamento per determinati trasporti di uve, non si applichi per i trasporti che iniziano e terminano sul loro territorio;
- i) prescrivere, per i trasporti di cui all'articolo 29 che iniziano sul proprio territorio e si concludono sul territorio di un altro Stato membro, che lo speditore indichi, con la trasmissione delle copie redatte in conformità dell'articolo citato, il nome e l'indirizzo dell'organismo competente per il luogo di scarico;
 - j) consentire che i registri esistenti vengano adeguati e stabilire norme supplementari o prescrizioni più rigorose per la tenuta ed il controllo dei registri;
 - k) disporre che, nei casi in cui si applica l'articolo 33, paragrafo 1, l'organismo competente possa provvedere direttamente alla tenuta dei registri o affidarla a un servizio od ente al tal fine incaricato.

Nel caso di cui alla lettera j), gli Stati membri possono, in particolare, prescrivere la tenuta, nei registri, di conti distinti per i prodotti da essi definiti o la tenuta di registri separati per determinate categorie di prodotti o per determinate operazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

2. Fatta salva la direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i dispositivi di chiusura utilizzati, vietare od ostacolare la circolazione di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, di cui all'articolo 25, lettera b), punto i).

Tuttavia, per i prodotti condizionati sul loro territorio, gli Stati membri possono vietare l'uso di alcuni dispositivi di chiusura o alcuni tipi di imballaggi, oppure subordinare l'uso di tali dispositivi di chiusura a determinate condizioni.

Articolo 48

Conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri

1. Fatte salve eventuali disposizioni più rigorose adottate dagli Stati membri per l'applicazione della propria normativa o di

procedure nazionali rispondenti ad altri fini, i documenti di accompagnamento e le copie prescritte devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale sono stati redatti.

2. I registri e la documentazione relativa alle operazioni che vi figurano devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la chiusura dei conti in essi contenuti. Se in un registro sussistono uno o più conti ancora aperti riguardanti quantitativi di vino poco rilevanti, tali conti possono essere riportati su un altro registro, indicando il riporto nel registro originario. In tal caso, il periodo di cinque anni di cui al primo comma decorre dal giorno del riporto.

Articolo 49

Comunicazioni

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

- a) il nome e l'indirizzo dell'organismo o degli organismi competenti per l'applicazione del presente titolo;
- b) se del caso, il nome e l'indirizzo dei servizi o enti incaricati da un organismo competente per l'applicazione del presente titolo.

2. Ogni Stato membro comunica inoltre alla Commissione:

- a) le successive modifiche concernenti gli organismi competenti e i servizi o enti di cui al paragrafo 1;
- b) le disposizioni da essi adottate per l'applicazione del presente titolo, in quanto presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008.

3. La Commissione redige e tiene aggiornata una lista dei nomi e degli indirizzi degli organismi competenti ed eventualmente dei servizi o enti abilitati, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri. La Commissione pubblica tale lista su Internet.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 50

Comunicazioni

1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.

2. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate in applicazione del presente regolamento almeno per le cinque campagne viticole successive all'anno di registrazione.

3. Le comunicazioni previste dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

Articolo 51

Errori palesi

Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 52

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009.

dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 53

Abrogazioni e riferimenti

I regolamenti (CEE) n. 649/87, (CE) n. 884/2001 e (CE) n. 1282/2001 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 54

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 30 del 19.1.2009, pag. 16.

ALLEGATO I

Informazioni minime contenute nello schedario viticolo e relative specifiche, ai sensi dell'articolo 3

1. FASCICOLO DEL CONDUTTORE

1.1. **Identificazione e ubicazione**

- 1) Identificazione del conduttore [compatibile con il sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 73/2009].
- 2) Elenco e ubicazione delle particelle viticole coltivate [identificazione compatibile con il sistema di identificazione delle parcelle agricole, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009].
- 3) Diritti di impianto attribuiti ma non ancora utilizzati e diritti di reimpianto detenuti [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 74 e nella tabella 15 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].

1.2. **Caratteristiche della particella viticola**

- 1) Identificazione della particella viticola: il sistema di identificazione delle particelle viticole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Sono utilizzate le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000.
- 2) Superficie della particella viticola.

Se la vite è consociata ad altre colture:
 - a) superficie totale della particella;
 - b) superficie viticola convertita in coltura pura (la conversione è effettuata per mezzo di appositi coefficienti determinati dallo Stato membro).
- 3) Superficie della particella viticola, o eventualmente superficie convertita in coltura pura, suddivisa a seconda delle caratteristiche dei vigneti:
 - a) superficie vitata con varietà di uve da vino [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 74 e nella tabella 14 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008]:
 - i) atte alla produzione di vini a denominazione di origine protetta:
 - bianchi,
 - rossi/rosati;
 - ii) atte alla produzione di vini a indicazione geografica protetta:
 - bianchi,
 - rossi/rosati;
 - iii) atte alla produzione di vini senza DOP/IGP:
 - bianchi,
 - rossi/rosati;
 - b) superficie vitata con varietà che figurano nella classificazione delle varietà di vite realizzata dagli Stati membri a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 479/2008, simultaneamente, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino;

- c) superficie vitata con varietà di uve da vino non classificate o che non possono essere classificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 479/2008;
 - d) superficie vitata con varietà di uve da essiccare;
 - e) superficie vitata destinata esclusivamente alla produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (piante madri per marze);
 - f) superficie vitata con viti non ancora innestate ma destinate ad esserlo;
 - g) superficie vitata abbandonata;
 - h) altre.
- 4) Varietà di uve da vino, stima delle superfici corrispondenti e relative proporzioni nella particella viticola esaminata [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 74 e nella tabella 16 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].
 - 5) Superficie vitata senza corrispondenti diritti di impianto dopo il 31 agosto 1998 [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 58 e nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].
 - 6) Superficie vitata corrispondente a impianti illegali realizzati anteriormente al 1° settembre 1998 [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 58 e nelle tabelle da 4 a 7 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].
 - 7) Superficie oggetto di diritti di nuovo impianto [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 61 e nella tabella 8 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].
 - 8) Superficie vitata ammessa al premio di estirpazione [informazione compatibile con le comunicazioni previste dall'articolo 73 e nella tabella 11 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].
 - 9) Superficie sottoposta a estirpazione e che ha beneficiato del premio corrispondente [informazione compatibile con le comunicazioni previste dagli articoli 68 e 73 e nella tabella 12 dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 555/2008].
 - 10) Superficie vitata sottoposta a ristrutturazione o riconversione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle degli allegati VII e VIII bis del regolamento (CE) n. 555/2008].
 - 11) Superficie vitata sottoposta a vendemmia verde a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 479/2008 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle degli allegati VII e VIII ter del regolamento (CE) n. 555/2008].
 - 12) Anno di impianto oppure, in mancanza di questo dato, stima dell'età della particella viticola [informazione compatibile con il regolamento (CEE) n. 357/79].

1.3. Dichiarazioni obbligatorie

- 1) Dichiarazione di vendemmia (informazione compatibile con le dichiarazioni di vendemmia di cui all'articolo 8 e alle tabelle degli allegati II e III).
- 2) Dichiarazione di produzione (informazione compatibile con le dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 9 e alla tabella dell'allegato IV).
- 3) Dichiarazione di giacenza (informazione compatibile con le dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 11 e alla tabella dell'allegato V).

2. FASCICOLO DI PRODUZIONE

2.1. Identificazione

Identificazione della persona fisica o giuridica, o dell'associazione di tali persone fisiche o giuridiche, tenuta a presentare una dichiarazione di produzione ai sensi dell'articolo 9.

2.2. Dichiarazioni obbligatorie

1) Dichiarazione di produzione (informazione compatibile con le dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 9 e alla tabella dell'allegato IV).

2) Dichiarazione di giacenza (informazione compatibile con le dichiarazioni di giacenza di cui all'articolo 11 e alla tabella dell'allegato V).

3. ALTRO

Superficie vitata totale non figurante nel fascicolo del conduttore, quale prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

ALLEGATO II
Dichiarazione di vendemmia (articolo 8)

Dichiarante: Superficie viticola coltivata (in ha):	Superficie in produzione		Quantità di uve raccolte (hl o 100 kg)		Destinazione delle uve (hl)								Altre destinazioni (1)	
	ha (2)	Codici particelle	rosse	bianche	Conferite a una cantina cooperativa (1)				Vendute a un vinificatore (1)					
					Uve		Mosti		Uve		Mosti			
			rosse	bianche	rosse	bianche	rosse	bianchi	rosse	bianche	rossi	bianchi	rosse	bianchi
1. Vigneti per vini a denominazione di origine protetta														
2. Vigneti per vini a indicazione geografica protetta														
3. Vigneti per vini varietali senza denominazione di origine/indicazione geografica protetta														
4. Vigneti per vini senza denominazione di origine/indicazione geografica protetta														
5. Vigneti per altri vini (3)														

(1) Indicare globalmente le quantità di uve conferite o vendute dal dichiarante. I dettagli di questi conferimenti o di queste vendite figurano nell'allegato III.

(2) La superficie da indicare nella dichiarazione è quella dei vigneti in produzione, nell'unità amministrativa stabilita dallo Stato membro.

(3) Sono considerati «altri vini», i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti compilata dagli Stati membri a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 479/2008, laddove applicabile, simultaneamente, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all'elaborazione di acquevite di vino.

ALLEGATO III

Dichiarazione di vendemmia (articolo 8)

(riguarda i prodotti venduti o conferiti prima della dichiarazione di produzione)

Destinatari	Natura dei prodotti venduti a un vinificatore o conferiti a una cantina cooperativa (hl o 100 kg)									
	Uve e/o mosti per vino									
	DOP		IGP		varietali senza DOP/IGP		senza DOP/IGP		altri vini	
	rossi	bianchi	rossi	bianchi	rossi	bianchi	rossi	bianchi	rossi	bianchi
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										

DOP: Denominazione d'origine protetta; IGP: Indicazione geografica protetta.

ALLEGATO V

Dichiarazione di giacenza di vini e mosti (articolo 11)

Detenuti al 31 luglio (in hl)

Dichiarante:

Luogo in cui il prodotto è detenuto:

Categoria di prodotti		Scorte globali	di cui rossi e rosati	di cui bianchi	Osservazioni
Vini	1. Giacenze alla produzione: — vini a denominazione d'origine protetta (DOP) ⁽¹⁾ — vini a indicazione geografica protetta (IGP) ⁽²⁾ — vini varietali senza DOP/IGP — vini senza DOP/IGP ⁽³⁾ — altri vini ⁽⁴⁾				
	Totale				
	2. Giacenze al commercio: a) vini di origine comunitaria: — vini a denominazione di origine protetta (DOP) ⁽¹⁾ — vini a indicazione geografica protetta (IGP) ⁽²⁾ — vini varietali senza DOP/IGP — vini senza DOP/IGP ⁽³⁾ b) vini originari di paesi terzi				
	Totale				
	3. Riepilogo (1 + 2)				
Mosti	1. Giacenze alla produzione: — mosto di uve concentrato — mosto di uve concentrato rettificato — altri mosti ⁽⁵⁾				
	Totale				
	2. Giacenze al commercio: — mosto di uve concentrato — mosto di uve concentrato rettificato — altri mosti ⁽⁵⁾				
	Totale				
	3. Riepilogo (1 + 2)				

⁽¹⁾ Compresi i v.q.p.r.d.⁽²⁾ Compresi i vini da tavola a indicazione geografica.⁽³⁾ Compresi i vini da tavola senza indicazione geografica.⁽⁴⁾ Dichiarare in questa rubrica tutti i vini diversi da quelli dichiarati nelle righe precedenti. I quantitativi sono indicati per categoria di prodotto.⁽⁵⁾ Compresi i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati e i mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti da uve appassite.

ALLEGATO VI

Istruzioni per la compilazione dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 26

A. Disposizioni generali

1. Il documento di accompagnamento deve essere compilato in modo leggibile e in caratteri indelebili.
2. Il documento di accompagnamento non deve avere né raschiature né sovrascritte. Ogni errore commesso nel compilare il documento di accompagnamento lo rende inutilizzabile.
3. Su ogni copia di un documento di accompagnamento è riportata la dicitura «copia» o di un'indicazione equivalente.
4. Se è utilizzato un formulario conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2719/92 (documento amministrativo o documento commerciale) o al modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 (documento di accompagnamento semplificato o documento commerciale) per scortare un prodotto vitivinicolo non soggetto alle formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE, le caselle che si riferiscono a indicazioni non richieste sono sbarrate.
5. Se il destinatario è stabilito sul territorio doganale della Comunità, per l'utilizzazione del documento di accompagnamento si applicano le norme seguenti:
 - a) per il trasporto di un prodotto in regime di sospensione delle accise valgono le osservazioni generali, punto 1.5, delle note esplicative in allegato del regolamento (CEE) n. 2719/92;
 - b) per il trasporto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accise già immesso in consumo nello Stato membro di partenza, valgono le osservazioni generali, punto 1.5, delle note esplicative in allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92;
 - c) per i trasporti non contemplati alle lettere a) e b):
 - i) se viene utilizzato un documento di accompagnamento prescritto per i trasporti di cui alle lettere a) e b):
 - l'esemplare n. 1 è conservato dallo speditore,
 - l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico ed è consegnato al destinatario o al suo rappresentante;
 - ii) se viene utilizzato un altro documento di accompagnamento:
 - l'originale del documento di accompagnamento scorta il prodotto dal luogo di carico ed è consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
 - una copia è conservata dallo speditore.
6. Per scortare il trasporto dallo stesso speditore allo stesso destinatario si può compilare un unico documento di accompagnamento per:
 - a) più partite della stessa categoria di prodotti; o
 - b) più partite di diverse categorie di prodotti, purché siano contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere.
7. Nel caso contemplato all'articolo 33, paragrafo 1, o se il documento che scorta il trasporto è compilato dall'organismo competente, il documento è valido soltanto se il trasporto inizia entro il quinto giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alla data di convalida o di compilazione del documento stesso.
8. Se i prodotti sono trasportati in compartimenti separati di uno stesso contenitore o sono miscelati in occasione del trasporto, è necessario un documento di accompagnamento per scortare ciascuna parte, sia essa trasportata separatamente o contenuta in una miscela. Nel documento è indicato l'impiego del prodotto miscelato, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Tuttavia, gli speditori o la persona delegata possono essere autorizzati dagli Stati membri a compilare un solo documento d'accompagnamento per la totalità del prodotto risultante dalla miscela. In questo caso l'organismo competente fornisce le istruzioni adeguate sui modi in cui devono essere comprovati la categoria, l'origine e il quantitativo dei diversi carichi.

B. Regole particolari

1. Indicazioni che si riferiscono alla designazione del prodotto

1.1. Tipo di prodotto

Indicare il tipo di prodotto utilizzando una dicitura conforme alle norme comunitarie che lo descriva nella maniera più precisa, per esempio:

- a) vino senza DOP/IGP;
- b) vino varietale senza DOP/IGP;
- c) vino DOP o IGP;
- d) mosto di uve;
- e) mosto di uve atto a dare un vino DOP;
- f) vino importato.

1.2. Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato IV, punti da 1 a 9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, la designazione del prodotto comporta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento, che figurano nell'etichettatura o di cui sia previsto che vi figureranno.

1.3. Titolo alcolometrico e densità per i trasporti di prodotti sfusi o in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, non etichettati:

- a) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo dei vini, esclusi i vini nuovi ancora in fermentazione, o del titolo alcolometrico totale dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei mosti di uve parzialmente fermentati, è espressa in % vol e in decimi di % vol;
- b) l'indice rifrattometrico dei mosti di uve è ottenuto secondo il metodo di misurazione riconosciuto dalla Comunità; esso è espresso dal titolo alcolometrico potenziale in % vol; tale indicazione può essere sostituita dall'indicazione della massa volumica, che è espressa in grammi per cm³;
- c) l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve fresche mutizzati all'alcole è espressa in grammi per cm³ e quella relativa al titolo alcolometrico effettivo di tale prodotto è espressa in % vol e in decimi di % vol;
- d) l'indicazione del tenore di zucchero dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati è espressa dal tenore, in grammi per litro e per chilogrammo, di zuccheri totali;
- e) l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo delle vinacce di uve e delle fecce di vino è facoltativa ed è espressa in litri di alcole puro per ettolitro.

Tali indicazioni sono espresse utilizzando le tabelle di corrispondenza riconosciute dalla Comunità nelle norme relative ai metodi di analisi.

Fatte salve le disposizioni comunitarie che stabiliscono valori limite per taluni prodotti, sono ammesse le seguenti tolleranze:

- a) per quanto concerne l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo o totale, una tolleranza di $\pm 0,2$ % vol;
- b) per quanto concerne l'indicazione della massa volumica, una tolleranza di 6 unità in più o in meno al quarto decimale ($\pm 0,0006$);
- c) per quanto concerne l'indicazione del tenore di zucchero, una tolleranza del 3 % in più o in meno.

1.4. Altre indicazioni per i trasporti di vini e mosti sfusi

a) Zona viticola

La zona viticola di cui è originario il prodotto trasportato è indicata conformemente alle definizioni dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 479/2008 e alle abbreviazioni seguenti: A, B, C I, C II, C III a e C III b.

b) Operazioni effettuate

Le operazioni di cui il prodotto trasportato è stato oggetto sono indicate utilizzando le cifre seguenti messe tra parentesi:

- 0: il prodotto non è stato oggetto di alcuna delle operazioni sottoindicate;
- 1: il prodotto è stato arricchito;
- 2: il prodotto è stato acidificato;
- 3: il prodotto è stato disacidificato;
- 4: il prodotto è stato dolcificato;
- 5: il prodotto è stato oggetto di un'aggiunta di alcole;
- 6: al prodotto è stato aggiunto un prodotto originario di un'unità geografica diversa da quella indicata nella designazione;
- 7: al prodotto è stato aggiunto un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione;
- 8: al prodotto è stato aggiunto un prodotto raccolto nel corso di un anno diverso da quello indicato nella designazione;
- 9: il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia;
- 10: il prodotto è stato elaborato con l'impiego sperimentale di una nuova pratica enologica;
- 11: il prodotto è stato oggetto di dealcolizzazione parziale;
- 12: altre, da precisare.

Esempi:

- a) per un vino originario della zona B che è stato arricchito, si indica: B (1);
- b) per un mosto di uve originarie della zona C III b che è stato acidificato, si indica: C III b (2).

Le indicazioni relative alla zona viticola e alle operazioni effettuate completano le indicazioni sulla designazione del prodotto e sono inserite nel medesimo spazio.

2. Indicazioni relative alla quantità netta

La quantità netta:

- a) delle uve, dei mosti di uve concentrati, dei mosti di uve concentrati rettificati e dei succhi di uve concentrati, delle vinacce di uve e delle fecce di vini in tonnellate o in chilogrammi è espressa dai simboli «t» e «kg»;
- b) degli altri prodotti in ettolitri o in litri è espressa dai simboli «hl» e «l».

Per quanto concerne l'indicazione della quantità di prodotti trasportati sfusi, è ammessa una tolleranza dell'1,5 % in più o in meno della quantità netta totale.

C. Indicazioni necessarie per compilare il documento di accompagnamento di cui all'allegato VII

Osservazione preliminare

Il modello del documento di accompagnamento che figura nell'allegato VII deve essere rigorosamente rispettato. Tuttavia, la dimensione delle caselle che sul modello sono contrassegnate da righe e che sono riservate all'inserimento delle indicazioni prescritte ha solo valore indicativo.

	Numero della casella nel modello di cui all'allegato VII
Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale	1
Numero di riferimento: ogni spedizione deve portare un numero di riferimento che consenta di identificarla nella contabilità dello speditore (ad esempio il numero della fattura)	2
Destinatario: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale	3
Autorità competenti del luogo di spedizione o di partenza: nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della compilazione del documento commerciale nel luogo di partenza. Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione verso un altro Stato membro e per l'esportazione	4
Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore) Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto: a) il tipo del mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo); b) il numero di immatricolazione e, per le navi, il nome (facoltativi)	5
La data di inizio del trasporto e, qualora lo Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto lo prescriva, l'ora di partenza In caso di cambiamento del mezzo di trasporto, il trasportatore che carica il prodotto indica, sul retro del documento: — la data di inizio del trasporto, — il tipo di mezzo di trasporto, il numero di immatricolazione per le autovetture e il nome per le navi, — il proprio cognome, nome o ragione sociale nonché l'indirizzo, incluso il codice postale	6
Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all'indirizzo indicato per il destinatario. Per le merci esportate occorre indicare una delle diciture prescritte nell'allegato IX	7
Designazione del prodotto a norma del regolamento (CE) n. 479/2008 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie Descrizione dei colli: numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all'interno dei colli La descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine si può usare una lista dei colli Per i trasporti di prodotti sfusi: — di vini, il titolo alcolometrico effettivo, — di prodotti non fermentati, l'indice rifrattometrico o la massa volumica, — di prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale, — di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo il titolo alcolometrico totale	8

	Numero della casella nel modello di cui all'allegato VII
Quantità: — per i prodotti sfusi, la quantità netta totale, — per i prodotti condizionati, il numero e il volume nominale dei recipienti che contengono il prodotto	9
Indicazioni supplementari prescritte dallo Stato membro di spedizione: se queste indicazioni sono prescritte occorre rispettare le istruzioni dello Stato membro, altrimenti la casella è sbarrata	10
Attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta: cfr. articolo 31	11


ALLEGATO VII

Documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a)

1. Speditore (nome e indirizzo)	2. Numero di riferimento	
	4. Autorità competente del luogo di partenza (nome e indirizzo)	
3. Destinatario (nome e indirizzo)	6. Data di spedizione	
	7. Luogo di consegna	
5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto		
8. Designazione del prodotto		9. Quantità
10. Indicazioni complementari prescritte dallo Stato membro speditore		
11. Attestati (per taluni vini)		
12. Controlli da parte delle autorità competenti	Società del firmatario e numero di telefono	
	Nome del firmatario	
	Luogo e data	
	Firma	

ALLEGATO VIII

Timbro speciale di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettera b)



1. Simbolo dello Stato membro.
2. Organismo competente o servizio competente a livello territoriale.
3. Autentica.

ALLEGATO IX

Diciture di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma

— <i>In bulgaro:</i>	ИЗНЕЧЕНО
— <i>In spagnolo:</i>	EXPORTADO
— <i>In ceco:</i>	VYVEZENO
— <i>In danese:</i>	UDFØRSEL
— <i>In tedesco:</i>	AUSGEFÜHRT
— <i>In estone:</i>	EKSPORDITUD
— <i>In greco:</i>	ΕΞΑΧΘΕΝ
— <i>In inglese:</i>	EXPORTED
— <i>In francese:</i>	EXPORTÉ
— <i>In italiano:</i>	ESPORTATO
— <i>In lettone:</i>	EKSPORTĒTS
— <i>In lituano:</i>	EKSPORTUOTA
— <i>In ungherese:</i>	EXPORTÁLVA
— <i>In maltese:</i>	ESPORTAT
— <i>In olandese:</i>	UITGEVOERD
— <i>In polacco:</i>	WYWIEZIONO
— <i>In portoghese:</i>	EXPORTADO
— <i>In rumeno:</i>	EXPORTAT
— <i>In slovacco:</i>	VYVEZENÉ
— <i>In sloveno:</i>	IZVOŽENO
— <i>In finlandese:</i>	VIETY
— <i>In svedese:</i>	EXPORTERAD

ALLEGATO X

Tavola di concordanza di cui all'articolo 53, secondo comma

1. Regolamento (CEE) n. 649/87

Regolamento (CEE) n. 649/87	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 2	Allegato I, sezione 1.2, punto 2
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4	—
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7, paragrafo 1	—
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	—
Allegato I	Allegato I
Allegato II	—

2. Regolamento (CE) n. 884/2001

Regolamento (CE) n. 884/2001	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 21
Articolo 2	Articolo 22
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 23
Articolo 3, paragrafi 2 e 3	Articolo 24
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 28
Articolo 4	Articolo 25
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 33
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 30
Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Articolo 26
Articolo 6, paragrafi 3 e 4	Allegato VI
Articolo 6, paragrafi 5 e 6	Articolo 34
Articolo 6, paragrafo 7	Articolo 32
Articolo 7	Articolo 31
Articolo 8, paragrafo 1	Allegato VI
Articolo 8, paragrafi da 2 a 5	Articolo 27
Articolo 9	Articolo 35
Articolo 10	Articolo 29
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3	Articolo 36
Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 37
Articolo 12, paragrafi 1 e 2	Articolo 38

Regolamento (CE) n. 884/2001	Presente regolamento
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 4, primo comma	Articolo 44
Articolo 12, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 40, paragrafi 1 e 4
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 46
Articolo 14, paragrafi 1 e 2	Articolo 41
Articolo 14, paragrafi 3 e 4	Articolo 42
Articolo 15	Articolo 43
Articolo 16	Articolo 45
Articolo 17	Articolo 47, paragrafo 1, lettere j) e k)
Articolo 18	Articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a i)
Articolo 19	Articolo 48
Articolo 20	Articolo 49
Articolo 21	—
Articolo 22	—

3. *Regolamento (CE) n. 1282/2001*

Regolamento (CE) n. 1282/2001	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 6
Articolo 2	Articolo 8
Articolo 3	Allegato II
Articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5	Articolo 9
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 10
Articolo 5	Articolo 13
Articolo 6	Articolo 11
Articolo 7, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 17
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 14
Articolo 8	Allegato II
Articolo 9	Articolo 15
Articolo 10	Articolo 20
Articolo 11	Articolo 16
Articolo 12	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2, primo comma	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 14	—
Articolo 15	—
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma
Articolo 17	Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 18	—
Articolo 19	—
Articolo 20	—